

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Sentenze annotate



18.12.20

La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di coacervo

1. La recente ordinanza della Suprema Corte 20 ottobre 2020 n. 22738 conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai assolutamente consolidato in base al quale, dovendosi ritenere tacitamente abrogato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 346/1990, per effetto della soppressione della progressività dell'imposta ad opera della legge 342/2000, non può più farsi luogo, all'apertura della successione, al coacervo a fini fiscali delle donazioni effettuate dal defunto agli eredi, previsto per l'appunto dal predetto art. 8, comma 4.

È pertanto opportuno fare il punto sulla situazione normativa ad oggi vigente, ripercorrendo l'evoluzione interpretativa avutasi negli anni successivi alla legge 342/2000 in ordine alla disciplina relativa al coacervo.

Invero, l'eliminazione della progressività dell'imposta operata da quest'ultima legge determinò il venir meno della ratio antielusiva sottostante all'art. 8, comma 4, disciplinante l'istituto del coacervo ed alimentò l'impressione che la residua e molto più limitata valenza della norma, non espressamente abrogata dal legislatore, fosse quella di verificare se l'erede, nell'ambito delle donazioni ricevute in vita, avesse già beneficiato della franchigia (all'epoca, normalmente di lire 350.000.000) a lui riservata dal legislatore (1).

Vero è che già all'epoca era stata da taluno ventilata l'ipotesi di una tacita abrogazione dell'art. 8, comma 4, motivandola, sia con l'introduzione nell'ambito del D.Lgs. n. 346/1990 dell'art. 7, comma 2-quater, che disciplinava espressamente il rapporto tra successioni e precedenti donazioni (problema limitato, come si è detto, alla verifica della fruizione della franchigia), sia con la mancata soppressione nell'ambito della norma stessa dell'inciso "ai soli fini della determinazione delle aliquote", che avrebbe determinato una completa sfasatura del testo normativo con la nuova natura che l'imposta era venuta ad assumere (2).

Come è noto, le modifiche apportate all'imposta dalla legge 342/2000 rimasero in vigore per ben poco tempo, in quanto la legge 18 ottobre 2001, n. 383 abrogò (letteralmente "soppresse") l'imposta di successione, che è stata reintrodotta ad opera dell'art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre

2006, n. 262, così come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, tramite rinvio al testo del D.Lgs. 346/1990 in vigore alla data del 24 ottobre 2001 (giorno anteriore alla predetta soppressione).

A seguito della reintroduzione dell'imposta, l'amministrazione finanziaria, dando quasi per scontata la sopravvivenza (anzi, la reviviscenza) dell'istituto del coacervo, già disciplinato dall'art. 8 comma 4, ha aderito a quella che era stata la tesi probabilmente prevalente successivamente all'entrata in vigore della legge 342/2000, ritenendo che l'istituto avesse assunto il più limitato ruolo di verifica in ordine alla utilizzazione o meno da parte dell'erede, anteriormente all'apertura della successione, della franchigia allo stesso spettante (3).

Nonostante alcune opinioni dissonanti, sia in dottrina che in giurisprudenza, quest'ultimo sembrava l'indirizzo che si andava ad affermare nella prassi, fintanto che la Suprema Corte, con due sentenze gemelle della sezione tributaria del dicembre 2016 (4) ha aderito in modo deciso alla tesi, in precedenza minoritaria, dell'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 4, per effetto della radicale modifica dell'imposta operata dalla legge 342/2000. Si noti al riguardo che le due pronunce del 2016 si riferiscono a fattispecie leggermente diverse, nelle quali, in un caso, la successione si era aperta il 22 luglio 2001, ossia nella vigenza della legge 342/2000, nell'altro, il 14 aprile 2007, ovvero dopo la reintroduzione dell'imposta, discutendosi qui specificamente dell'ammissibilità del coacervo con riferimento a donazioni effettuate nel periodo (25 ottobre 2001 - 2 ottobre 2006) nel quale l'imposta medesima era stata "soppressa".

La Suprema Corte appare peraltro estendere il principio dell'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 4, a qualsiasi ipotesi di successione preceduta da donazioni effettuate in vita agli eredi, a prescindere dall'epoca dell'apertura della successione (naturalmente purché successiva all'entrata in vigore della legge 342/2000) e dall'epoca delle donazioni.

La tesi sostenuta nelle citate sentenze del dicembre 2016 è stata poi ripetutamente ribadita in successive pronunce della Suprema Corte (5) e da ultimo nell'ordinanza in principio citata. Pertanto, ancorché non si siano al riguardo pronunciate le Sezioni Unite (6), l'orientamento appare assolutamente consolidato.

2. Delineata in tal modo la panoramica dell'evoluzione normativa, due questioni rimangono da approfondire, anche a fini operativi:

a) come operi il principio del coacervo delle donazioni pregresse con riferimento (non ad una successione, bensì) ad una successiva donazione;

b) nell'ambito della tesi ministeriale, che ritiene tuttora vigente anche per le successioni l'istituto del coacervo, quali siano le donazioni soggette a coacervo.

Orbene, quanto alla questione sub. a), si deve osservare che, mentre la legge 342/2000 non aveva soppresso nell'art. 8, comma 4, con riferimento all'operatività del coacervo, l'inciso "ai soli fini della determinazione delle aliquote", circostanza che costituisce uno degli argomenti principali addotti dai sostenitori dell'abrogazione tacita (per incompatibilità con la natura non più progressiva dell'imposta) della predetta norma, il medesimo legislatore del 2000 ha invece espressamente abrogato il medesimo inciso che era presente nell'art. 53 T.U.S., disciplinante il coacervo tra donazioni, dando con ciò l'impressione di voler mantenere la vigenza dell'istituto nell'ambito dell'imposta sulle donazioni; ciò con la limitata finalità, più volte ricordata, di verificare se il donatario abbia o meno già esaurito l'imposta sulla franchigia a propria disposizione nei rapporti con il donante.

Ed in effetti anche in passato era stata sostenuta, dopo l'entrata in vigore della legge 342/2000, la tesi della cd. "doppia franchigia", ossia che esistano nel sistema normativo due autonome franchigie di cui possono usufruire i beneficiari di trasferimenti gratuiti, l'una concernente l'imposta di successione e l'altra l'imposta sulle donazioni (7).

Anche la Suprema Corte, pur con un indirizzo non parimenti consolidato rispetto a quello sopra esaminato con riferimento all'imposta di successione, ha aderito alla tesi della permanente esistenza dell'istituto del coacervo per quanto concerne l'imposta sulle donazioni (8).

Quanto infine alla questione sub. b), ove con riferimento all'imposta di successione si intenda aderire alla tesi sostenuta dall'amministrazione finanziaria in base alla quale il coacervo sarebbe ancora esistente ed in ogni caso, a quanto sembra, con riferimento all'imposta sulle donazioni, occorre domandarsi quali siano le donazioni pregresse soggette a coacervo.

A tal riguardo è da ritenere che il coacervo si rende sicuramente operante anche per le liberalità indirette, stante il disposto dell'art. 58, comma 5, del T.U.S. ai sensi del quale le disposizioni del titolo III (e quindi anche l'art. 57) "si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione".

Ciò peraltro non significa che l'istituto del coacervo operi per quelle peculiari liberalità indirette collegate a trasferimenti immobiliari e di aziende, assai frequenti nella prassi notarile, di cui all'art. 1, comma 4 bis, T.U.S.

Invero quest'ultima norma, nel prevedere l'esclusione da imposta di tali liberalità (dirette ed indirette), sembra escluderne ogni rilevanza giuridica ai fini dell'applicazione dell'imposta e, quindi, anche del coacervo (9). Così come l'operatività del coacervo è ugualmente da escludere per tutte le altre liberalità non soggette ad imposta, quindi in specie quelle di cui all'art. 3, comma 4 ter, T.U.S. (donazioni di aziende e quote sociali a coniuge e discendenti).

Ma la questione più dibattuta è stata quella relativa a quali siano le donazioni soggette a coacervo sotto un profilo temporale, ovvero se possano essere assoggettate a coacervo le donazioni effettuate prima della reintroduzione dell'imposta operata dal D.L. 262/2006.

Si confrontano infatti al riguardo da un lato la tesi sostenuta dall'amministrazione finanziaria nella citata Circ. 3/E del 2008 (par. 3.2.3), in base alla quale tutte le donazioni, anche anteriori al D.L. 262/2006, sarebbero soggette a coacervo; dall'altro, quella sostenuta dalla dottrina notarile (10) e da varie decisioni di merito (11) in base alla quale le donazioni anteriori alla reintroduzione dell'imposta non potrebbero a tal fine essere considerate.

È peraltro evidente che, con riferimento all'imposta di successione, l'orientamento affermatosi a seguito della pronuncia della Cassazione del dicembre 2016 viene a risolvere drasticamente il problema, ritenendo tout court abrogato l'art. 8, comma 4, T.U.S. (12).

3. In sintesi ed a fini operativi può concludersi con le seguenti indicazioni.

Quanto all'imposta sulle successioni:

ove si voglia seguire, in via cautelativa, l'indirizzo dell'amministrazione che considera tuttora vigente il coacervo, le donazioni pregresse a favore di eredi e legatari dovranno essere indicate in dichiarazione, con le modalità richieste dalla legge e dalle istruzioni (non sempre con la stessa collimanti) relative alla dichiarazione telematica. Può al riguardo valutarsi l'opportunità di effettuare espressa richiesta, tramite un allegato alla dichiarazione, che di dette donazioni non si tenga conto nella liquidazione dell'imposta (vuoi in forza dell'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 4, D.Lgs.

346/1990, vuoi, eventualmente ed in via subordinata, in quanto effettuate anteriormente alla reintroduzione dell'imposta di successione), richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale ripercorso nei precedenti paragrafi;

quanto all'imposta sulle donazioni:

ove si ritenga, come allo stato attuale sembra essere, che l'istituto del coacervo non sia stato a tali effetti abrogato, andranno evidenziate nell'atto, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 57 T.U.S., le liberalità dirette ed indirette già ricevute dal donatario, al fine di valutare se risulti già esaurita la franchigia allo stesso spettante. Anche in tal caso, potrà essere indicato che talune liberalità non si ritengono soggette a coacervo, in quanto effettuate in data anteriore alla reintroduzione del tributo, con conseguente liquidazione dell'imposta da parte del notaio senza tener conto delle stesse e possibilità di impugnare il probabile successivo avviso di liquidazione dell'ufficio.

In ogni caso, si ribadisce che non si ritengono soggette a coacervo e, quindi ad obbligo di indicazione nell'atto notarile di donazione, le pregresse liberalità (dirette ed indirette) escluse da imposta ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 346/1990.

Simone Ghinassi

(1) Cfr. in tal senso Amministrazione finanziaria nella circolare 16 novembre 2000, n. 207/E, in banca dati fisconline, emanata ancor prima della pubblicazione della legge.

(2) In tal senso U.FRIEDMANN-G.PETRELLI, Primi commenti alla modifica del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, Studio n. 113/2000/T del Consiglio Nazionale del Notariato, in Studi e materiali, Milano, 2002, I, 190-191.

(3) V. Circ. 22 gennaio 2008, n. 3/E par. 3.2.3.

(4) Precisamente 6 dicembre 2016, n. 24940 e 16 dicembre 2016, n. 26050, annotate a caldo da V.MASTROIACOVO, Abrogazione tacita del coacervo ai fini dell'imposta sulle successioni, in Riv.dir.trib.on line, 11 gennaio 2017.

(5) Cfr., da ultimo, le ordd. 19 dicembre 2018 n. 32818 e 32830 e 15 gennaio 2019 n. 758, tutte in banca dati fisconline.

(6) Il che è del resto del tutto fisiologico, non risultando alcun contrasto di giurisprudenza nell'ambito di diverse sezioni della Corte.

(7) Per la dottrina notarile cfr. G.RIZZI, Il nuovo regime fiscale delle successioni e donazioni, 14-15, inedito ma consultabile su vari siti tra cui www.notaioricciardi.it.

Con riferimento alla tesi della doppia franchigia cfr. altresì V.MASTROIACOVO, Il cumulo di "donatum" e "relictum" nella nuova imposta di successione, in Corr.trib. 2007, 1719 e, più di recente, B.DENORA, Imposta sulle successioni: il coacervo del "donatum" con il "relictum" non serve più?, in Riv.dir.on line 11 gennaio 2017, a commento delle citate sentenze gemelle della Cassazione del dicembre 2016.

(8) V. Cass. 11 maggio 2017, n. 11677, in GT 2017, 652-657 (con nota di commento di P.PURI, Le donazioni, il coacervo e il tentativo di dare un senso a ciò che senso non ha) nella quale, non solo si è ritenuto che il principio dell'abrogazione tacita non si estenda all'imposta sulle donazioni, con riferimento alla quale dunque, seppur con la limitata funzione di verifica della fruizione della franchigia, il cumulo "donatum-donatum" opererebbe, ma si è giunti ad aderire all'orientamento dell'Amministrazione finanziaria per quanto concerne la soggezione a coacervo anche delle donazioni poste in essere prima della reintroduzione del tributo del 2006.

(9) Si consideri peraltro che l'amministrazione finanziaria pur non essendosi ancora espressamente pronunciata ufficialmente sul punto, non sembra considerare pacifica la questione, come dimostra il contenzioso sfociato nella recente decisione Comm.Trib.Reg.Lombardia, 3 febbraio 2020, n. 263 di cui è data notizia in Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2020 p. 23, che accogliendo la tesi del contribuente, aderisce all'impostazione sostenuta nel testo in ordine all'irrilevanza di tali liberalità ai fini del coacervo.

Ciò è di notevole rilevanza pratica in quanto tale conclusione implica, ovviamente, anche l'irrilevanza della liberalità quanto all'erosione della franchigia.

(10) Cfr. U.FRIEDMANN, S.GHINASSI, V.MASTROIACOVO, A.PISCHETOLA, Prime note a commento delle nuova imposta sulle successioni e donazioni, studio CNN 168/2006/T, in Studi e materiali, Milano, 2007, vol. I, 323 ss.

(11) Cfr. Comm.Trib.Prov.Milano, 10 novembre 2008, n. 197, in Dir.prat.trib. 2009, II, 1175 con nota di A.PAGNUCCIO, Donazioni poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 286 del 2006 e Comm.Trib.Prov. Verona sez. III, 21 agosto 2012, n. 208, in Boll.trib. 2013, 380.

(12) Si consideri comunque che talune recenti pronunce della Suprema Corte, pur muovendo dall'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 4, T.U.S., hanno ad abundantiam precisato che non sarebbe comunque ammissibile un coacervo che venga a colpire donazioni poste in essere quando l'imposta non esisteva; v. Cass. 19 dicembre 2018, n. 32818 in banca dati fisconline e la stessa ord. 22738/2020 in principio ricordata (contra, peraltro, la citata pronuncia 11677/2017).

Tale orientamento potrebbe essere di indubbia rilevanza ove dovesse consolidarsi la tesi della permanente vigenza del coacervo con riferimento all'imposta sulle donazioni.

Cassazione, ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22738, sez. V

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria - Presidente -

Dott. PAOLITTO Liberato - rel. Consigliere -

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -

Dott. BALSAMO Milena - Consigliere -

Dott. D'ORIANO Milena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12338-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

D.I., D.L., D.D., D.O., elettivamente domiciliati in ROMA,, presso studio avvocatata .., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ...;

- controricorrenti -

avverso la sentenza /2C13 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 13/11/2.13;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2020 dal Consigliere PAOLITTO LIBERATO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. - con sentenza n. 97/25/2013, depositata il 13 novembre 2013, la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello proposto da D.D., D.I., D.L. e D.O. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di liquidazione che, ai fini dell'imposta dovuta dai contribuenti in relazione alla dichiarazione di successione in morte del loro genitore D.G. (in data 1 febbraio 2009), aveva rideterminato l'entità delle franchigie loro spettanti previo computo delle donazioni ricevute nei mesi di maggio e di giugno 2006;

- il giudice del gravame ha rilevato che, - venendo in considerazione atti di liberalità che, al momento della loro adozione, risultavano fiscalmente irrilevanti, - il computo delle contestate donazioni, sia pur ai fini della determinazione delle franchigie di legge, risultava lesivo del principio di irretroattività della legge e del legittimo affidamento dei contribuenti;

2. - l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

- D.L., D.D., D.I. e D.O. resistono con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. - la ricorrente, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000, art. 3, e dell'art. 11, preleggi, deducendo, in sintesi, che, - avuto riguardo al r gime impositivo vigente in esito alla soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. n. 383 del 2001, artt. 13 e 14), - l'istituto del coacervo tra relictum e donatum, - gi  funzionale, in chiave antielusiva, all'applicazione delle aliquote progressive determinate in relazione al valore dell'asse ereditario, e delle conseguenti quote individuali, ed al grado di parentela (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7 e art. 8, comma 4), - continuava ad assolvere una funzione normativa incidente sull'entit  delle franchigie spettanti pur dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 342 del 2000, art. 69, che aveva eliminato la progressivit  dell'imposta sulle successioni;

2. - il motivo   destituito di fondamento;

2.1 - come, di vero, rilevato dalla Corte, secondo un indirizzo che si   consolidato nel tempo e cui va data continuit , in tema d'imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, deve ritenersi implicitamente abrogato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilit 

con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non dell'asse, ma della quota di eredità o del legato (così Cass., 6 dicembre 2016, n. 24940 cui adde Cass., 15 gennaio 2019, n. 758; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32830; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32819; Cass., 23 maggio 2018, n. 12779; Cass., 16 dicembre 2016, n. 26050);

2.2 - si è, così, rimarcato che:

- "il cumulo delle donazioni era espressamente limitato "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7"; vale a dire, delle aliquote progressive di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, tariffa allegata. Il sistema impositivo mediante aliquote progressive era tuttavia già venuto meno ... in forza della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 1, lett. c) (recante aliquote fisse in ragione del grado di parentela).";

- secondo "plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità (Cass. nn. 29739/08; 5972/07; 8489/97)... la previsione di cui al citato D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 8, comma 4, prescrivente il coacervo (o cumulo) del donatum con il relictum - non era finalizzato a ricomprendere nella base imponibile anche il donatum (oggetto di autonoma imposizione), ma unicamente a stabilire una forma di riunione fittizia nella massa ereditaria dei beni donati, ai soli fini della determinazione dell'aliquota da applicare per calcolare l'imposta sui beni relitti. Il sistema della riunione fittizia, in altri termini, operava in funzione antielusiva, così da evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all'imposizione progressiva mediante preordinate donazioni in vita.";

- "fermo restando che - come poc'anzi evidenziato - il cumulo non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto determinativo dell'aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente conseguenza che, eliminata quest'ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell'asse globale ma della quota di eredità o del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo. Nè, una volta differenziate le aliquote di legge sulla base del criterio primario non dell'ammontare crescente del compendio ereditario ma del rapporto di parentela, poteva residuare alcuna ratio antielusiva.";

- "Non è pertanto qui in discussione il principio generale di irretroattività della norma impositiva quanto - se mai - quello di abrogazione implicita per incompatibilità applicativa di una disposizione per effetto della formale modificazione del regime impositivo di riferimento contenuto in un'altra disposizione; modificazione a seguito della quale la prima disposizione non ha più ragione, nè modo, di operare" (così Cass., 6 dicembre 2016, n. 24940, cit.);

2.3 - "L'infondatezza della tesi dell'amministrazione, ... risulta ancor più evidente in un caso - qual è quello di specie - in cui il suo accoglimento comporterebbe un maggior prelievo fiscale all'esito di un'erosione di franchigia indotta da donazioni poste in essere (ottobre 2001/ottobre 2006) allorché l'imposta di successione non esisteva ("più" ed "ancora"). Va anzi considerato come sia proprio la ratio antielusiva indubbiamente perseguita dall'istituto del coacervo a contenere in se stessa un controargomento alla soluzione offerta dall'agenzia delle entrate. Costituito dal fatto che tale soluzione finisce con l'attribuire alle donazioni in questione rilevanza fiscale (postuma) di erosione di una franchigia prevista su un'imposta allora inesistente, e la cui re-istituzione non appariva prevedibile; dunque, un'imposta la cui elusione mediante preordinato frazionamento patrimoniale in vita (ferma restando la possibilità, per l'amministrazione finanziaria, di invocare l'inopponibilità a sé di atti comunque concretanti abuso del diritto) non poteva neppure concepirsi." (v., ora, Cass., 23 maggio 2018, n. 12779, cit.);

3. - le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo al progressivo consolidarsi, nel corso del giudizio, della pertinente giurisprudenza di legittimità;

- alcunchè va disposto in ordine al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse

che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

Simone Ghinassi



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Giulio Biino

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT